

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 133 DEL 12/05/2022

OGGETTO: SMALTIMENTO E DISTRUZIONE HARD DISK CON RELATIVA CANCELLAZIONE DEI DATI COME PREVISTO DAL REGOLAMENTO EUROPEO GDPR 679/2016. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO.

IL SEGRETARIO GENERALE FACENTE FUNZIONI

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e n.219 del 25.11.2016.

Visto il D.P.R. n. 254 del 2.11.2005 concernente il Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio.

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti.

Richiamate le Delibere n. 101/2014 e n.60/2017 con le quale la Giunta ha ridefinito l'assetto organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha dato gli incarichi ai Dirigenti.

Richiamata la Delibera n. 30/2020 con la quale la Giunta ha attribuito l'incarico di Segretario Generale facente funzioni.

Preso atto che:

- il nuovo Regolamento (UE) 2016/679 per la Protezione dei Dati noto come GDPR (General Data Protection Regulation) determina le “linee guida” da adottare in materia di Protezione delle Persone Fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati nonché alla libera circolazione di tali dati.
- il GDPR prevede come servizio obbligatorio, l'attività di cancellazione certificata dei dati contenuti su hard disk, come indicato dalla normativa nei seguenti articoli:
 - Art. 4 del GDPR 2016/679**
Nella definizione di “trattamento” sono incluse la cancellazione o la distruzione dei dati.
 - Art. 17 del GDPR 2016/679**
Obbliga ad avvalersi di sistemi di rimozione certificata di carattere permanente nel rispetto della Privacy (diritto all'oblio).
- ogni Ente, azienda o studio professionale è obbligato a cancellare in modo sicuro e certificato i dati presenti in ogni PC, notebook e/o qualsiasi altro dispositivo dotato di un'unità di memoria che viene dismesso, rottamato, regalato.

Accertato che:

- nel corso degli anni, la Camera di Commercio di Lucca, ha provveduto alla radiazione di Personal Computer tramite rottamazione;
- lo smaltimento dell'hardware è avvenuto non prevedendo processi di distruzione certificati a garanzia della conformità alla normativa vigente;
- dai PC oggetto di smaltimento sono sempre stati sottratti gli hard disk che, seppur formattati, non avevano subito una cancellazione sicura dei dati tramite software specifici;
- in CCIAA ci sono numerosi hdd che necessitano di una distruzione definitiva sia del supporto che dei dati in esso contenuti.

Considerato che l'attività di distruzione sicura di Hard Disk è assicurata da aziende specifiche che seguono un processo di distruzione certificato che consenta di dimostrare, anche documentalmente, l'adempimento degli obblighi di legge.

Richiamato:

- il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i, "Codice dei contratti pubblici".

Visti in particolare:

- l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;
- l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti.

Richiamato:

- l'articolo 1, comma 2 lettera a) del DL 76/2020 convertito in Legge n.120/2020 e successive modifiche ed integrazioni.

Richiamato:

- l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo cui le amministrazioni pubbliche diverse da quelle centrali hanno la facoltà e non l'obbligo di utilizzare le convenzioni Consip, fermo restando, ove presenti, l'obbligo di utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;
- Dato, in particolare, che il ricorso alle convenzioni Consip Spa è obbligatorio nei seguenti casi:
 1. in applicazione dell'articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che prevede l'individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori (facility management, guardiania,

- pulizia immobili, manutenzione immobili e impianti);
2. in applicazione dell'attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche ad acquisire beni e servizi informatici
 3. esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori; ciò nei limiti dei "beni e servizi disponibili";
 4. in applicazione dell'articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, per le categorie merceologiche di: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile.

Visto inoltre che:

- le amministrazioni pubbliche diverse da quelle centrali per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...].

Verificato che:

- il Bando M.E.P.A. "Beni per le Pubbliche Amministrazioni" (luglio 2017) prevede, tra le altre, l'abilitazione alla Categoria "Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio" ai fini della ammissione degli operatori economici al Mercato Elettronico della
- il valore del Servizio di distruzione certificata a corpo fino a 100 HDD è pari a € 900,00 + IVA, per un importo complessivo di € 1098,00 IVA inclusa.

Considerato che:

- sul MEPA operano operatori economici preventivamente qualificati e selezionati ed il sistema M.E.P.A. attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica ed assicura pertanto il rispetto dell'art. 36, comma 6 secondo periodo del D.Lgs. n. 50/2016;

Valutato opportuno:

- ricorrere al MEPA, sebbene l'importo stimato degli acquisti che si rendono necessari sia inferiore alla soglia per cui è vigente l'obbligo di ricorso ad esso;

Ritenuto, dunque, di:

autorizzare l'acquisto del Servizio di distruzione certificata a corpo fino a 100 HDD;

Valutato di procedere, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett a) del D.L n. 76/2020 convertito in Legge 120/2020, con affidamento diretto attraverso l'acquisizione sul MEPA di Servizio di distruzione certificata a corpo fino a 100 HDD.

DETERMINA

- 1.- dare incarico all'ufficio Provveditorato - Funzioni Informatiche di procedere tramite

M.E.P.A., Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione all'acquisto del servizio di distruzione certificata a corpo fino a 100 HDD per un importo complessivo di € 1098,00 IVA inclusa;

2.- di prenotare allo scopo, sul budget preventivo dell'esercizio 2022, sul CdC B003 Oneri Comuni conto 325096 - Oneri vari di funzionamento - , prodotto non definito istituzionale, l'importo di € 1098,00.

Descrizione spesa	Centro Costo	Conto	Descrizione Conto	Prodotto	Importo
SMALTIMENTO DISTRUZIONE HARD DISK	E B003	325096	Oneri vari di funzionamento	non definito	1098

IL SEGRETARIO GENERALE FACENTE
FUNZIONI
BRUNI ALESSANDRA / InfoCamere S.C.p.A.
Documento firmato digitalmente